

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA N.247

IL SINDACO

- Premesso che a seguito segnalazione di privati cittadini, in data odierna, il Responsabile del Settore Urbanistica si è recata in Salita Piedimonte, angolo Via Piedimonte presso l'immobile censito al catasto al Foglio MU, particella 197 e ha potuto constatare lo stato di degrado in cui verte;
- Che il suddetto fabbricato, in data 12.09.2005 è stato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione e di messa in sicurezza dello stesso;
- Che a seguito della suddetta ordinanza i proprietari dell'immobile di che trattasi hanno provveduto a demolire e a mettere in sicurezza le parti pericolanti compresa la demolizione della copertura e della seconda elevazione fuori terra;
- Che, come si evince dal verbale di sopralluogo del tecnico comunale, i resti dei muri portanti del fabbricato, composto ad oggi da un piano terra con solaio piano di copertura, costituiti da pietrame informe, prospicienti la pubblica via presentano lesioni, rigonfiamenti e in molti punti la muratura risulta interessata da lesioni, rigonfiamenti e distacchi di pietrame e calcinacci che compromettono la stabilità dello stesso;
- Che detto solaio, posto a circa 1,30 m. dal piano stradale di salita Piedimonte, si trova privo di una barriera, tale da impedirne l'accesso, il muro portante aderente a tale solaio presenta anch'esso lesioni e distacchi, il vano scala, originariamente di accesso al piano terra, è privo di copertura e di barriere di protezione;
- Valutato che la strada pubblica su cui si affaccia il fabbricato suddetto, è di passaggio frequente di pedoni;
- Che l'assenza di barriere protettive lungo il perimetro del solaio consente l'accesso ai bambini del quartiere con il rischio di essere coinvolti da crolli e cadute dall'alto;
- Considerato che l'art.54, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla pubblica incolumità;
- Visto il T.U. delle leggi dell'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visti gli articoli 673, 677 e 65 del Codice Penale;
- Visto l'art. 30, comma 1 del Codice della Strada e quanto approvato con D.Lgs 285/92 e smi che recita "I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle persone e/o alle strade ed alle relative pertinenze";
- Visto il regolamento edilizio comunale;
- Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana

ORDINA

ai Signori Cannella Vincenza, nata a Prizzi il 18.10.1963 e residente a Palazzo Adriano in Via Salamone, 5, Cannella Giuseppe, nato a Corleone il 19.12.1967 e residente a Prizzi in Via Marino, 10, Fascella Mariella, nata a Castronovo di Sicilia il 03.11.1948 e residente a Mussomeli in Via

Lussemburgo, 11, Cannella Vincenza, nata a Prizzi il 16.07.1939 e residente a Venaria Reale in Via Di Vittorio, 37/2 in qualità di eredi dei Signori Cannella Antonina, nata a Prizzi il 13.06.1905 e Fascella Giuseppe, nato a Castronovo di Sicilia il 07.04.1885, entrambi deceduti e proprietari dell'immobile sopra descritto e censito al catasto al Foglio MU, particella 197, di procedere immediatamente e comunque entro giorni 10 dalla notifica della presente ordinanza, alla demolizione delle parti pericolanti, alla messa in sicurezza della parte restante, alla chiusura del vano scala, alla collocazione di una barriera lungo il perimetro del vano prospiciente la pubblica via, alla rimozione e allontanamento, come per legge, del materiale di risulta.

Nelle more dell'esecuzione dei lavori, da parte degli stessi proprietari dovrà essere realizzato e/o custodito, ove necessario, il transennamento della parte di suolo pubblico interessato da possibili crolli.

Immediatamente dopo la realizzazione delle opere dovrà essere prodotta documentazione attestante l'eliminazione dello stato di pericolo.

Si avverte che a seguito accertata inottemperanza nei termini assegnati questa Amministrazione provvederà d'ufficio ad effettuare tutti i lavori necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità, in danno e con rivalsa delle spese sugli interessati, fatta salva l'applicazione da parte delle autorità competente delle sanzioni previste dagli artt. 650 e 677 del C.P..

Ai sensi della legge 1034 del 06.12.1971 e della L.R. n. 10 del 30.04.1991, art. 3 comma 4 avverso la presente ordinanza potrà essere proposto, nei termini previsti, ricorso al T.A.R. competente, nonché i ricorsi amministrativi previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale, i Vigili Urbani e la Forza Pubblica, alle quali l'ordinanza viene trasmessa, sono incaricati di verificarne l'osservanza, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.

Dalla Residenza Municipale, 13.12.2021

RONOVODI SICILIA A PARA

Il Sintlaco Dott. Vito Sinatra